



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Verkehr BAV
Office fédéral des transports OFT
Ufficio federale dei trasporti UFT
Uffizi federal da traffic UFT

Esecuzione della normativa sui siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici

**Autorizzazione secondo
l'art. 32^{bis} cpv. 3 LPAmb**



Il presente foglio informativo illustra la procedura seguita dall'Ufficio federale dei trasporti per rilasciare l'autorizzazione per l'alienazione o la divisione di un fondo secondo l'articolo 32d^{bis} capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

¹ RS 814.01

Premesse

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore l'articolo 32^{d^{bis}} capoverso 3 LPAmb, secondo il quale l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati (CSIN) necessita dell'autorizzazione dell'autorità.

Autorizzazione secondo l'art. 32^{d^{bis}} cpv. 3 LPAmb

In base all'articolo 32c capoverso 2 in combinazione con l'articolo 41 capoverso 2 LPAmb, l'UFT è tenuto a compilare e gestire [un catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici \(CSIN UFT\)](#) ed è pertanto l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 32^{d^{bis}} capoverso 3 LPAmb per i fondi sui quali si trova un sito iscritto nel CSIN UFT.

Competenza esecutiva dell'UFT

La competenza esecutiva per i siti inquinati iscritti in un catasto cantonale o nel catasto dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) o del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) spetta all'autorità cantonale competente, all'UFAC o al DDPS.

Competenza esecutiva di altre autorità

Determinati fondi possono presentare varie destinazioni, ad esempio essere utilizzati in parte per l'esercizio ferroviario e in parte per altri scopi. Questa situazione implica che vi sono diverse autorità competenti per l'esecuzione (UFT e/o Cantone).

Fondi con varie destinazioni

Se sullo stesso fondo si trovano più siti inquinati iscritti in vari catasti (UFT e Cantone e/o UFAC/DDPS), per l'alienazione o la divisione del fondo occorre, oltre all'autorizzazione dell'UFT, quella dell'altra autorità competente.

I dati che figurano nel catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT) sono messi a disposizione dei Cantoni anche per i (futuri) catasti delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà ([catasto RDPP](#)) e vengono rappresentati in questi ultimi sotto forma di grafici. Le iscrizioni nel catasto RDPP conformi alla normativa sui siti inquinati sono assimilabili a quelle nel CSIN UFT.

Dati CSIN UFT <=> catasto RDPP

Autorizzazione dell'UFT per l'alienazione o la divisione di un fondo

Art. 32d^{bis} cpv. 3 LPAmb in dettaglio

Secondo l'[articolo 32d^{bis} capoverso 3 LPAmb](#) l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità. L'autorizzazione è accordata se:

- a. non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito;
- b. la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o
- c. sussiste un interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione.

Decisione di portata generale per i casi contemplati dall'art. 32d^{bis} cpv. 3 lett. a LPAmb

Per i casi contemplati dall'articolo 32d^{bis} capoverso 3 lettera a LPAmb l'UFT ha emanato una decisione di portata generale (cfr. Foglio federale del 22 luglio 2014; [FF 2014 4927](#)). Secondo tale decisione, l'UFT rilascia al detentore di un fondo, conformemente all'articolo summenzionato, l'autorizzazione di alienare o dividere il fondo soltanto se gli eventuali siti inquinati ivi ubicati e iscritti nel [catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici \(CSIN UFT\)](#) presentano la valutazione «inquinato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti» a norma dell'articolo 5 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 26 agosto 1998² sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) oppure «inquinato, non deve essere né sorvegliato né risanato» a norma dell'articolo 8 capoverso 2 lettera c OSiti.

Autorizzazione individuale per gli altri casi

La decisione di portata generale non si applica se su un fondo si trovano siti iscritti nel CSIN UFT che presentano la valutazione «sito inquinato per il quale è necessario procedere a un'indagine» (art. 5 cpv. 4 lett. b OSiti), «sito inquinato che deve essere sorvegliato» (art. 8 cpv. 2 lett. a OSiti) o «sito inquinato che deve essere risanato» (art. 8 cpv. 2 lett. b OSiti). L'alienazione o la divisione di un fondo di questo tipo necessitano di un'autorizzazione individuale dell'UFT. L'apposito modulo è disponibile nel sito Internet dell'UFT: www.bav.admin.ch => [Ambiente](#) => [Siti contaminati](#).

² RS 814.680

Iter concreto

Se prevede di alienare³ o di dividere un fondo, il proprietario può consultare, personalmente o tramite il notaio incaricato, il CSIN UFT (cfr. www.bav.admin.ch => Ambiente => Siti contaminati o map.geo.admin.ch) o il [catasto RDPP](#) cantonale per verificare se per il fondo in questione è stato iscritto un sito inquinato.

Se nel CSIN UFT figurano una o più iscrizioni con la valutazione «inquinato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti» (art. 5 cpv. 4 lett. a OSiti) o «inquinato, non deve essere né sorvegliato né risanato» (art. 8 cpv. 2 lett. c OSiti), la decisione di portata generale dell'UFT vale come autorizzazione.

Se nel CSIN UFT figurano una o più iscrizioni con la valutazione «sito inquinato per il quale è necessario procedere a un'indagine» (art. 5 cpv. 4 lett. b OSiti), «sito inquinato che deve essere sorvegliato» (art. 8 cpv. 2 lett. a OSiti) o «sito inquinato che deve essere risanato» (art. 8 cpv. 2 lett. b OSiti), il proprietario o il notaio incaricato possono chiedere l'autorizzazione all'UFT mediante l'apposito modulo (cfr. sopra).

Di norma, l'UFT comunica la sua decisione al richiedente entro dieci giorni lavorativi. Il trattamento della domanda può richiedere più tempo nei casi in cui sono necessarie speciali garanzie (art. 32d^{bis} cpv. 1 e 2 LPAmb).

Nell'ambito della procedura di iscrizione l'ufficio del registro fondiario verifica se è stata rilasciata l'autorizzazione necessaria secondo l'articolo 32d^{bis} capoverso 3 LPAmb. Il proprietario può procedere all'alienazione o alla divisione se l'atto rientra nella fattispecie disciplinata dalla decisione di portata generale o se l'UFT ha rilasciato un'autorizzazione individuale.

È fatta salva un'eventuale autorizzazione dell'autorità cantonale o dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) o del DDPS qualora sullo stesso fondo si trovino anche siti inquinati iscritti in un catasto cantonale o nel catasto dell'UFAC o del DDPS.

Domanda di autorizzazione (proprietario)

Autorizzazione dell'UFT

Verifica dell'ufficio del registro fondiario

Autorizzazione supplementare del Cantone, dell'UFAC o del DDPS

³ Nella fattispecie dell'alienazione rientrano tutti i negozi giuridici che comportano un cambio di proprietà, tra cui segnatamente la vendita secondo l'art. 216 segg. del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), la permuta secondo l'art. 237 seg. CO, la donazione secondo l'art. 239 segg. CO, l'assegnazione per contratto di divisione ereditaria secondo l'art. 634 del Codice civile (CC; RS 210) e il trasferimento di patrimonio secondo l'art. 69 segg. della legge sulla fusione (LFus; RS 221.301). Vi rientrano inoltre tutti i negozi giuridici che riducono sensibilmente il valore del fondo. Concretamente, la costituzione o l'alienazione di un diritto di superficie secondo l'art. 779 segg. CC sono assimilabili all'alienazione.

La costituzione di un diritto di prelazione, vendita o ricupera secondo l'art. 216 segg. CO non è considerata alienazione, contrariamente all'esercizio futuro di un tale diritto, e necessita di un'autorizzazione.

Punti principali in breve

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore l'articolo 32d^{bis} capoverso 3 LPAmb, secondo il quale l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati (CSIN) necessita dell'autorizzazione dell'autorità.

In base all'articolo 32c capoverso 2 in combinazione con l'articolo 41 capoverso 2 LPAmb, l'UFT è tenuto a compilare e gestire un catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT). L'UFT è quindi l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 32d^{bis} capoverso 3 LPAmb per i fondi sui quali si trova un sito iscritto nel CSIN UFT.

A norma della decisione di portata generale del 22 luglio 2014, l'UFT rilascia ai detentori di un fondo l'autorizzazione di alienare o di dividere il fondo secondo l'articolo 32d^{bis} capoverso 3 lettera a LPAmb soltanto se gli eventuali siti inquinati ivi ubicati e iscritti nel CSIN UFT presentano la valutazione:

- «inquinato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti» (art. 5 cpv. 4 lett. a OSiti) oppure
- «inquinato, non deve essere né sorvegliato né risanato» (art. 8 cpv. 2 lett. c OSiti).

Se su un fondo si trovano siti iscritti nel CSIN UFT che presentano la valutazione

- «sito inquinato per il quale è necessario procedere a un'indagine» (art. 5 cpv. 4 lett. b OSiti),
- «sito inquinato che deve essere sorvegliato» (art. 8 cpv. 2 lett. a OSiti),
- «sito inquinato che deve essere risanato» (art. 8 cpv. 2 lett. b OSiti),

la decisione di portata generale non si applica. L'alienazione o la divisione di questo tipo di fondo necessita di un'autorizzazione individuale dell'UFT.

Maggiori informazioni

Informazioni dell'UFT (fogli informativi / Internet):

- Sito Internet UFT: www.bav.admin.ch (Temi -> Ambiente -> Siti contaminati)
- Foglio informativo UFT «Principi generali»
- Foglio informativo UFT «Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT)»

Informazioni di altri uffici:

- www.bafu.admin.ch, (Temi -> Siti contaminati)
- Siti Internet dei Cantoni e catasti cantonali dei siti inquinati
- Informazioni sul catasto RDPP:
<http://www.cadastre.ch/internet/oerebk/it/home.html>

Contatto

Ufficio federale dei trasporti
Sezione Ambiente
3003 Berna

Tel. +41 (0)58/ 462 57 11
kbs@bav.admin.ch

Atti legislativi e aiuti all'esecuzione

Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; [RS 814.01](#)); in particolare l'art. 32d^{bis} LPAmb

Ordinanza sui siti contaminati (OSiti; [RS 814.680](#))

Nota: il presente foglio ha esclusivamente carattere informativo e non sostituisce le disposizioni di legge e le direttive della Confederazione.